

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
della LOMBARDIA**

**FRASCELLA Antonio Valerio** (FRSNNV91A23D869V), res. in Gallarate (Va),  
rappr. e difeso dall' avv. Alessio Ariotto (RTTLSS64S01L219V) per procura in calce al  
presente ricorso.

Si autorizzano le comunicazioni nel corso del procedimento a mezzo fax (011 026 70  
54) o email p.e.c. (alessioariotto@pec.ordineavvocatitorino.it),

**R i c o r r e**

contro **MINISTERO dell'ISTRUZIONE – U.S.R. Lombardia**, in persona del Ministro *pro-  
tempore*,

**nonché nei confronti dei controinteressati**

ovvero tutti i candidati risultati idonei a seguito delle prove concorsuali per la classe di  
concorso B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali)  
di cui all'elenco allegato al decreto prot. n. 1767 del 28.06.2022 dell' USR Lombardia,

**per l'annullamento**

**previo sospensione**, del decreto prot. n. 1429 del 17.06.2022 dell' USR Lombardia con  
il quale è stato escluso dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 21 aprile 2020, n.  
499, classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni  
multimediali, in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando  
all'art 3 nonché del decreto prot. n. 1767 del 28.06.2022 dell' USR Lombardia e  
dell'allegato elenco nominativo nella parte in cui non riporta fra i candidati idonei il  
ricorrente.

**FATTO**

In data 31.05.2022 il ricorrente riceveva comunicazione a mezzo mail da parte di  
funzionaria dell'USR di avvio del procedimento di verifica dei requisiti di ammissione  
al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale  
docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con  
decreto dipartimentale n.499/2020 e ss. mm., rettificato con decreto dipartimentale  
n.826/2021.

Ivi gli veniva eccepito quanto segue: *“Con la presente si comunica che, a seguito delle verifiche effettuate da questo Ufficio, risulta che la S.V. non sia in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla procedura in oggetto per la classe di concorso B022. Nello specifico, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 19/2016 come modificato dal D.M. 259/2017, si fa presente quanto segue: Il Diploma di “Tecnico Superiore per la comunicazione e il multimedia (cinematografia)” da Lei dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso ordinario ex DM 499/20 non risulta titolo adeguato per l'accesso alla classe di concorso B022”, con conseguente successiva possibile esclusione dalla procedura selettiva.*

Il ricorrente inviava dettagliato reclamo onde sostenere la validità del proprio titolo di studio.

In data 22.04.2022 riceveva convocazione per sostenere la prova pratica essendo risultato idoneo alla prova scritta (punti 82/100) ed otteneva punti 70/100

In data 26.05.2022 affrontava l'esame orale con esito positivo (100/100), quindi in totale punti 84/100.

In data 17.06.2022 veniva pubblicato il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva che comprendeva anche il ricorrente il cui titolo di studio veniva ritenuto dall'amministrazione non idoneo senza altra specificazione.

In data 28.06.2022 veniva pubblicato l'elenco definitivo degli idonei per la classe di concorso B022 nel quale non figura il ricorrente.

Tanto premesso, si osserva in

### **DIRITTO**

#### **1. Violazione di legge in riferimento all'art. 3, L. n.241/90 – assenza o inescusabile carenza di motivazione con conseguente violazione del diritto di difesa**

Il decreto di esclusione risulta predisposto in modo cumulativo, riunendo nel medesimo atto più candidati di più classi di concorso ai quali risulta destinato il testo del decreto che si limita a richiamare la violazione dell'art.3 del D.D. 499/2020. Tale norma risulta a sua volta di contenuto generale in quanto si limita ad individuare le numerose ipotesi di titoli utili alla partecipazione al concorso (*“1. Sono ammessi a partecipare alle*

*procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:..”).*

L'allegato individualizzato riporta poi i vari nominati associati alla valutazione dei rispettivi titoli con accuratezza assolutamente difforme da caso a caso. Si considerino le seguenti motivazioni riportate nell'allegato all'esclusione di fianco ai singoli nominati: “Mancano una annualità di Geografia e una annualità di Geografia umana”, “CFU in M-GGR/01 e 18 CFU in M-GGR/02 sono stati conseguiti oltre la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura”, “La candidata non possiede l'abilitazione dichiarata nella domanda di partecipazione. La laurea magistrale e i 24 CFU sono stati conseguiti dopo il termine finale di iscrizione alla procedura”, “24 CFU in Letteratura francese sono stati conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura” e le si confronti con la motivazione assegnata al ricorrente: “titolo non idoneo”. La distanza fra le due motivazioni, anzi fra motivazioni e pura tautologia è clamorosa. Viene pertanto delegata del tutto al candidato escluso l'attività finanche istruttoria di valutazione del titolo, attività invece tipicamente amministrativa.

Che nella mail inviata al ricorrente la funzionaria incaricata del procedimento abbia richiamato il D.P.R. n. 19/2016 come modificato dal D.M. n. 259/2017 senza neppure accennare a quali sarebbero i profili di ipotetica inadeguatezza del titolo non pare certo sufficiente ad integrare una motivazione del tutto assente e tale da delegare persino, come detto, un'attività tipica dell'amministrazione al cittadino partecipante al concorso con evidente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Per tale ragione preliminare si ritiene che il provvedimento di esclusione sia viziato in radice.

\* \* \*

**2. Violazione di legge in riferimento all'art 1, commi 1- 2 bis, L. n.241/90 e all'allegato B del D.P.R. n.19/2016**

Dall'esame dell'Allegato B del D.P.R. n. 19/2016 si ritiene invece che il titolo conseguito dal ricorrente sia idoneo alla partecipazione al concorso per la classe B022.

Ivi si legge infatti che fra i “titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 e Diplomi di istruzione secondaria superiore ex DD.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88” è ricompreso anche “Qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di secondo grado *purché congiunto a Diploma di Istituto Tecnico Superiore Area Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Ambito Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza Figure professionali Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza*”.

Poichè come detto al punto precedente l'amministrazione non ha chiarito in cosa consista l'inidoneità del titolo fatto valere dal ricorrente non si può che procedere per tentativi confrontando, appunto, il titolo posseduto con quanto richiesto dalla normativa. Si tratta quindi di capire se il diploma di **Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia** conseguito dal ricorrente presso la Scuola Civica “Luchino Visconti” di Milano coincida o sia di fatto equiparabile a quello di **Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza** indicato dall'allegato B al D.P.R. n. 19/2016.

Dal titolo conseguito dal ricorrente si desume che il corso frequentato sia stato di durata triennale (dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2013/2014) avente validità di attestato di IV livello europeo in base alla Decisione n.85/368/CEE relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri dell'allora Comunità europea poi trasfusa nella Raccomandazione 2008/C 111/01 che ha introdotto il sistema dei c.d. “EQF” ovvero il quadro europeo delle qualificazioni, distinto in 8 livelli.

Dal 2018 a seguito di decreto del Ministero dell'Istruzione il corso seguito dal ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dell'equivalenza con la laurea triennale (classe di laurea L03)<sup>1</sup>.

Occorre precisare che i livelli di qualificazione previsti dalla Decisione n. 85 erano 5 e la collocazione al livello IV (formazione tecnica secondaria superiore) corrisponde

---

<sup>1</sup><https://cinema.fondazionemilano.eu/corsi/arte-e-tecnologia-del-cinema-e-dellaudiovisivo>

all'attuale livello 5 (diploma di Tecnico Superiore) che è il livello in cui rientra il Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza previsto dalla tabella B del D.P.R. n. 19/2016.

A conferma della perfetta equivalenza fra i due titoli si allega certificazione della Scuola Civica "Luchino Visconti" attestante una frequenza obbligatoria di 1200 ore annue in linea con quanto previsto anche per il Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza<sup>2</sup>.

Quanto alla diversa denominazione, circostanza che non appare affatto dirimente essendo solo una conseguenza del passare del tempo, presso l'archivio online del Ministero dell'Istruzione è reperibile la seguente descrizione: *"il Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia opera e collabora nell'area della comunicazione, attraverso l'insieme dei canali disponibili (per esempio: stampa, internet, intranet, televisione, radio eccetera), utilizzando e integrando i prodotti multimediali, intesi come sintesi tra diverse forme di comunicazione (per esempio: scritta, sonora, iconica, filmica); collabora con il cliente nella scelta delle modalità e degli strumenti di comunicazione più idonei per la realizzazione di un prodotto o di un servizio da promuovere, coordinando in modo appropriato metodologie e differenti media. ATTIVITÀ PROFESSIONALI FONDAMENTALI • collabora all'analisi delle necessità del cliente, identificando opportunità e vincoli per lo sviluppo di soluzioni di comunicazione; • partecipa alle attività di progettazione e design della soluzione, integrando le diverse tecnologie di comunicazione; • interviene nelle fasi di individuazione degli strumenti e delle metodologie per la conduzione della attività; • contribuisce alle fasi di sviluppo del servizio o del prodotto utilizzando gli strumenti più appropriati; • collabora nelle operazioni di installazione e configurazione del prodotto realizzato; • partecipa alle attività di collaudo, gestione tecnica, manutenzione e assistenza del servizio o del prodotto realizzato".*<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><https://www.miur.gov.it/percorsi-its>

<sup>3</sup>Microsoft Word - COMUNICAZIONE E MULTIMEDIA.doc (istruzione.it)

La descrizione del Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza è sostanzialmente sovrapponibile: *“Il Tecnico superiore opera per realizzare e gestire le soluzioni relative alla organizzazione e alla fruizione multicanale di contenuti multimediali. Interviene sui processi di analisi, specifica, sviluppo, testing e collaudo di applicazioni o servizi per la fruizione dell'informazione e della conoscenza a partire dalla valutazione delle caratteristiche tecniche del sistema complessivo fino alle prestazioni delle singole componenti tecnologiche. Si avvale di tecniche e metodologie per l'installazione, la supervisione e la manutenzione di tali applicazioni o servizi con riferimento anche all'integrazione sistemica, alla gestione di reti, all'attuazione di aggiornamenti e ampliamenti, al supporto agli utenti”*.<sup>4</sup>

In conclusione la figura di Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia risulta sostanzialmente sostituita o ricompresa in quella di Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione *dell'informazione e della conoscenza essendo pertanto il titolo conseguito nel 2014 dal ricorrente del tutto equivalente.*

\* \* \*

### **QUANTO ALLA RICHIESTA SOSPENSIVA**

Quanto dedotto in diritto pare idoneo a giustificare la richiesta pronuncia cautelare.

Inoltre si deduce quanto segue relativamente ai tempi del giudizio.

Per la classe di concorso B022 risultano disponibili più posti dei candidati ammessi e pertanto il ricorrente avrà certamente la possibilità di essere immesso in ruolo oltre ad avere il diritto all'inserimento in prima fascia potendo quindi aspirare anche ad un eventuale incarico di supplenza annuale. Tali procedure inizieranno il prossimo 30 luglio, pertanto in tempi non compatibili con la trattazione ordinaria del giudizio.

Si chiede quindi in via cautelare l'inserimento del ricorrente nell'elenco degli idonei per la classe di concorso B022 con riserva onde poter ottenere l'immissione in ruolo o incarichi di supplenza già per il prossimo anno scolastico senza dover attendere la

---

<sup>4</sup>Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza | Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana ([siciliafse1420.it](http://siciliafse1420.it))

definizione del giudizio anche nel merito, il che potrebbe costituire ragione di pregiudizio sia di natura economica che avuto riguardo alla tutela della dignità e professionalità del lavoratore.

Tanto dedotto

### **CHIEDE E CONCLUDE**

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis rejectis*,:

- **previo autorizzazione del Presidente ex art. 52 c.p.a.** alla notifica del ricorso ai controinteressati tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione - USR Lombardia;
- **previo sospensione, con ogni provvedimento conseguente,** annullare il decreto prot. n. 1429 del 17.06.2022 dell' USR Lombardia con il quale è stato escluso dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando all'art 3 nonché del decreto prot. n. 1767 del 28.06.2022 dell' USR Lombardia e dell'allegato elenco nominativo nella parte in cui non riporta fra i candidati idonei il ricorrente.
- Condannarsi l'amministrazione resistente al rimborso del compenso dovuto al difensore oltre alle spese sostenute, contributo unificato compreso”.

*Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio rientra nella materia del pubblico impiego e che pertanto il C.U. dovuto è pari ad €. 325,00.*

Si produce:

- 1) comunicazione avvio procedimento
- 2) esclusione candidati
- 3) esclusione candidati\_elenco
- 4) esito prova scritta
- 5) convocazione prova orale
- 6) convocazione prova pratica

- 7)      esito prove
- 8)      diploma Scuola Civica
- 9)      certificazione ore
- 10)     graduatoria cdc B022
- 11)     Decisione n. 85/ 368 CE
- 12)     DM MIUR n. 412/2018
- 13)     Allegato A D.P.R. n. 19/2016
- 14)     tabulato posti di ruolo

Torino- Milano, 18.07.2022

**avv. Alessio Ariotto**